

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO FISCALE”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.05.2026 è stata pubblicata la [Legge 88/2026](#), di **conversione** del c.d. “Decreto fiscale” (D.L. 38/2026), in **vigore dal 23.05.2026** che apporta **modifiche** alle **disposizioni tributarie** di **vario genere**. In questa scheda ne analizziamo le **principali novità**.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO FISCALE”	
MODIFICA REGIME IVA REGIME PERMUTATIVO art. 1	Per l'applicazione delle nuove norme che regolano le operazioni permutative ai fini IVA, si fa riferimento alle operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 01.01.2026 (dunque non al momento in cui l'operazione produce i suoi effetti economici, bensì alla data del vincolo negoziale da cui essa trae origine). Sono tutelati i comportamenti adottati prima del 01.01.2026 e le condotte poste in essere nel periodo intermedio compreso tra l'inizio del 2026 e il 28.03.2026, purché conformi alla disciplina previgente. Viene esplicitamente escluso qualsiasi effetto restitutorio o correttivo con riferimento all'imposta già liquidata.
NON CUMULABILITÀ AGEVOLAZIONI NEO-RESIDENTI E IMPATRIATI ANTE E POST MODIFICA art. 2	Si coordina il regime fiscale applicabile ai soggetti c.d. “neo-residenti”¹ con quello degli “impatriati”. La modifica estende il riferimento normativo che escludeva il cumulo tra: ♦ l'agevolazione per i neo-residenti, e ♦ il regime degli impatriati ante modifiche del “Decreto Internazionalizzazione”². La nuova disposizione si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027.
CONTROLLO DEBITI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI PER PAGAMENTI PA art. 2-ter	In sede di conversione si è intervenuto sulla norma che aveva tolto il limite di 5.000 euro al fine di impedire i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a favore dei professionisti con debiti iscritti a ruolo. Pertanto – come in precedenza – le PA non saranno tenute a verificare, prima dell'erogazione delle somme dovute agli esercenti di arti e professioni come compenso per l'attività professionale svolta, se l'ammontare delle cartelle di pagamento è pari o inferiore a 5.000 euro, posto che il blocco al pagamento scatterà per debiti di importo superiore.

¹ che trasferiscono la propria residenza in Italia beneficiando del regime ex art. 24-bis del Tuir.

² art. 5 del D.Lgs 209/2023.

RATEIZZAZIONE TASSAZIONE AVVIAMENTO NEGATIVO art. 3	Con un intervento normativo, invariato post conversione in legge, si era intervenuto nel complesso processo di coordinamento tra disciplina fiscale e principi contabili internazionali, con specifico riferimento alle operazioni straordinarie aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda. In particolare, il legislatore ha introdotto una disciplina espressa volta a regolare il trattamento fiscale della differenza negativa emergente in tali operazioni, incidendo tanto sul Tuir quanto sulla normativa IRAP.
ESENZIONE PER GLI INTERESSI DA TITOLO OBBLIGAZIONARI O CORRISPOSTI AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI art. 4	Resta in vigore la misura agevolativa nell'ambito della fiscalità degli strumenti finanziari, con specifico riguardo ai sistemi di garanzia dei depositanti³. Nel dettaglio la norma prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi di capitale per gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili percepiti dai sistemi di garanzia istituiti ai sensi della disciplina bancaria⁴. Attenzione al fatto che l'esenzione opera con riferimento ai proventi corrisposti a decorrere dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2028 – con intervento che ha quindi carattere temporaneo⁵.
DIFFERIMENTO APPLICAZIONE CONTRIBUTO COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE ADEMPIMENTI DOGANALI SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI TERZI art. 5	Con riferimento al contributo previsto in relazione alle spedizioni di beni di modico valore provenienti da Paesi terzi⁶, questo non trova applicazione per le spedizioni di beni importati anteriormente al 01.07.2026, introducendo così un criterio temporale. Ne deriva che tutte le operazioni perfezionate prima di tale data restano escluse dall'ambito applicativo della nuova misura – indipendentemente da eventuali sviluppi successivi della spedizione o della filiera logistica.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITENUTE SU PROVVIGIONI art. 6	E' stata differita l'entrata in vigore dell'abolizione della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale dal 01.03.2026 al 01.05.2026.
MODIFICHE IPER- AMMORTAMENTO art. 7	Con riferimento alla disciplina del re-introdotto "iper-ammortamento", grazie alle modifiche della "Legge di Bilancio 2026"⁷, per gli investimenti effettuati a partire dal 01.01.2026 viene soppresso l'inciso relativo all'ambito territoriale dei beni rilevanti ai fini dell'agevolazione. In particolare, viene eliminato il riferimento ai beni prodotti all'interno dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, venendo meno il vincolo geografico che,

³ motivata dall'esigenza di rafforzare la capacità patrimoniale e operativa di tali organismi, in un contesto caratterizzato da potenziali incrementi dei rendimenti degli investimenti e, conseguentemente, da una maggiore rilevanza dei flussi finanziari generati.

⁴ con deroga espressa al regime ordinario previsto dal D.Lgs 239/1996, che assoggetta tali proventi a imposizione mediante un prelievo sostitutivo generalmente applicato alla fonte.

⁵ verosimilmente concepito come risposta a specifiche esigenze contingenti.

⁶ art. 1, comma 126 della Legge 199/2025.

⁷ art. 1, comma 427-436 della Legge 199/2025.

	nella versione previgente, circoscriveva l'accesso al beneficio a investimenti aventi quella specifica origine territoriale. Stando alla nuova formulazione si consente di includere nel novero dei beni agevolabili anche quelli provenienti da Paesi terzi, con un conseguente ampliamento della platea delle operazioni rilevanti.						
REDDITO D'IMPRESA OGGETTO DI CONCORDATO art. 7, comma 3-bis	E' stato stabilito che, nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale (CPB), ai fini delle imposte sui redditi non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (il citato iper-ammortamento).						
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CPB art. 7-bis	Sono state introdotte nell'ambito del regime CPB, due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato. In particolare, la proposta non può eccedere: ♦ di più del 30% il valore del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente (opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità ISA ✓ pari o superiore a 6, ma ✓ inferiore a 8, e ♦ di più del 35% del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente (sempre opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità ISA ✓ pari o superiore a 1, ma ✓ inferiore a 6. Pertanto, in base alla nuova formulazione, la proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del medesimo D.Lgs 13/2024 della misura del: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>10% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari a 10 (fattispecie di cui alla lettera a), già esistente)</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>15% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 (fattispecie di cui alla lettera b), già esistente)</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>25% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9 (fattispecie di cui alla lettera c), già esistente)</td></tr> </table>	a)	10% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari a 10 (fattispecie di cui alla lettera a), già esistente)	b)	15% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 (fattispecie di cui alla lettera b), già esistente)	c)	25% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9 (fattispecie di cui alla lettera c), già esistente)
a)	10% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari a 10 (fattispecie di cui alla lettera a), già esistente)						
b)	15% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 (fattispecie di cui alla lettera b), già esistente)						
c)	25% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9 (fattispecie di cui alla lettera c), già esistente)						

	d) 30% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 (nuova fattispecie di cui alla lettera c-bis)) e) 35% se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità pari o superiore a 1 ma inferiore a 6 (nuova fattispecie di cui alla lettera c-ter)) Per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA sono resi disponibili entro il 15.05.2026 (anziché entro il 15.04.2026). Infine, si differisce al 31.10.2026 (anziché al 30.09.2026) il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027.	
CREDITO D'IMPOSTA 35% PER ESCLUSI AGEVOLAZIONI 5.0 art. 8	Per sostenere gli investimenti innovativi delle imprese, il "Decreto fiscale" aveva previsto un nuovo credito d'imposta destinato alle imprese: ◆ che avevano già avviato il percorso per accedere agli incentivi, ma ◆ che non hanno potuto beneficiarne per esaurimento delle risorse disponibili. Il meccanismo originario prevedeva la presentazione di comunicazioni preventive per la prenotazione del credito, sulla base di una procedura che subordinava il riconoscimento del beneficio alla disponibilità finanziaria: l'annuncio dell'esaurimento dei fondi avvenuto nel corso del 2025 aveva però determinato una situazione di incertezza per numerosi operatori. Le comunicazioni inviate sono rimaste valide, purché complete e corrette sotto il profilo documentale e collocate in un ordine cronologico rilevante ai fini di eventuali futuri scorrimenti. Il nuovo credito d'imposta si rivolge proprio a queste imprese, riconoscendo un beneficio nel 2026 a condizione che gli investimenti programmati risultino conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento⁸. Si tratta dunque di una misura selettiva, che valorizza il merito progettuale già verificato piuttosto che introdurre un nuovo meccanismo di accesso generalizzato.  Sotto il profilo quantitativo il credito è determinato in misura pari al 35% dell'importo originariamente richiesto, con un incremento legato alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione⁹. Ulteriore elemento di favore è rappresentato dalla neutralità fiscale del credito, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, mantenendo intatta la propria funzione incentivante senza generare effetti impositivi indiretti.	
CREDITO D'IMPOSTA PER	E' stato riconosciuto in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta:	

⁸ si vedano i requisiti di ammissibilità previsti dal [Decreto del MIMIT del 24.07.2024](#).

⁹ in modo da consentire di riconoscere non solo l'investimento in sé, ma anche i costi sostenuti per rispettare le procedure previste, rafforzando la coerenza complessiva del sistema.

L'ACQUISTO DI GASOLIO E BENZINA A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE art. 8-ter	♦ nel limite di 30.000.000 di euro per l'anno 2026; ♦ fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato con le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA. L'agevolazione è utilizzabile, entro il 31.12.2026, esclusivamente in compensazione c.d. "orizzontale"¹⁰. Inoltre, si precisa ulteriormente che il provento riconducibile al credito d'imposta: <table border="1" data-bbox="411 555 1406 952"> <tr> <td>1)</td><td>non concorre alla formazione del reddito dell'impresa</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa¹¹</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>non rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, che si riferiscono indistintamente a ricavi e proventi computabili e a quelli non computabili nel reddito imponibile¹²</td></tr> </table>  Si riconosce la cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi; in ogni caso tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione delle basi imponibili (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP), non deve portare al superamento del costo sostenuto.	1)	non concorre alla formazione del reddito dell'impresa	2)	non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP	3)	non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa ¹¹	4)	non rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi , diversi dagli interessi passivi, che si riferiscono indistintamente a ricavi e proventi computabili e a quelli non computabili nel reddito imponibile ¹²
1)	non concorre alla formazione del reddito dell'impresa								
2)	non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP								
3)	non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa ¹¹								
4)	non rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi , diversi dagli interessi passivi, che si riferiscono indistintamente a ricavi e proventi computabili e a quelli non computabili nel reddito imponibile ¹²								
SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE PER IL RINCARO DEI COSTI ENERGETICI O DALLE CONSEGUENZE DEL CONFLITTO NEL GOLFO PERSICO art. 8-quater	E' stato introdotto un incentivo a favore delle imprese che abbiano subito: ♦ un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici, o ♦ una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa, in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. La misura consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20% (30% per le PMI) dell'intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri – anche al di fuori dell'UE – secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati¹³. A tal fine devono riscontrarsi le seguenti condizioni: <table border="1" data-bbox="411 1585 1406 1794"> <tr> <td>a)</td><td>le domande devono essere presentate entro il 31.12.2026.</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>le domande devono riguardare il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>le imprese richiedenti devono aver subito un impatto negativo a causa del</td></tr> </table>	a)	le domande devono essere presentate entro il 31.12.2026 .	b)	le domande devono riguardare il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica	c)	le imprese richiedenti devono aver subito un impatto negativo a causa del		
a)	le domande devono essere presentate entro il 31.12.2026 .								
b)	le domande devono riguardare il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica								
c)	le imprese richiedenti devono aver subito un impatto negativo a causa del								

¹⁰ ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

¹¹ di cui all'art. 61 del TUIR, ossia il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - o che non vi concorrono in quanto esclusi - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

¹² di cui all'art. 109, comma 5 del TUIR, ossia il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - o che non vi concorrono in quanto esclusi - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

¹³ di cui al c.d. "Fondo 394".

		rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico	
SOGGIE ESENZIONE RITENUTA SU PREMI ATLETI DILETTANTI art. 9		Viene previsto che, per un arco temporale limitato – dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2026 – le somme erogate agli atleti dilettanti non siano soggette a ritenuta alla fonte¹⁴, a condizione che l'importo complessivo attribuito dal medesimo sostituto d'imposta allo stesso percettore non superi la soglia di 300 euro. Attenzione al fatto che la norma non prevede un'esenzione parziale ma stabilisce che, in caso di superamento del citato limite, l'intero ammontare delle somme erogate viene assoggettato a ritenuta.	
DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUES art. 10, comma 2-bis		Si è intervenuti sulla disciplina della perdita dei benefici della “rottamazione-quinques” prevedendo che essa si verifichi, nel caso di pagamento dell'unica o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, solo nel caso in cui il versamento tardivo sia superiore a 5 giorni. Pertanto, con la modifica in esame la perdita dei benefici della definizione agevolata non si verifica qualora il contribuente versi quanto dovuto entro 5 giorni dalla data di scadenza dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento ovvero dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento. Ciò implica che la norma sul lieve ritardo non vale per le rate da versare durante la rottamazione (dalla seconda alla penultima).	
ESTENSIONE DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUES AI CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI art. 10-quinquies		Viene estesa la “rottamazione-quinques” ai carichi degli enti territoriali che ne prevedano l'applicazione nell'esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, disciplinandone modalità e termini. L'ordinaria disciplina sulla rottamazione delle cartelle esattoriali¹⁵ si applicherà quindi: ♦ a tutti i debiti, tributari e non, ♦ risultanti dai carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2023 agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate.  Sono però esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Si individuano come di seguito i termini della procedura: a) a decorrere dal 15.09.2026 l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili	

¹⁴ ex art. 36, comma 6-quater del D.Lgs 36/2021.

¹⁵ prevista dall'art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025.

	b)	tra il 16.09.2026 e il 31.12.2026 il debitore rende la dichiarazione con cui manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione ¹⁶ , con le modalità esclusivamente telematiche che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 15.09.2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31.10.2026
	c)	il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31.01.2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 01.02.2027
	d)	entro il 31.12.2026 l'agente della riscossione invia la comunicazione ai debitori con cui individua l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse ¹⁷
	e)	la revoca automatica delle dilazioni sospese a seguito della presentazione della domanda ¹⁸ si determina alla data del 31.01.2027
	f)	per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada ¹⁹ , diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi: ♦ la maggiorazione²⁰ di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore, e ♦ l'applicazione²¹, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, e alle somme maturate a titolo di aggio dei diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione ²²

¹⁶ di cui all'art. 1, comma 86 della Legge 199/2025.

¹⁷ art. 1, comma 92 della Legge 199/2025.

¹⁸ di cui all'art. 1, comma 94, lettera a) della Legge 199/2025, secondo cui alla data del 31.07.2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b) sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 (il quale prevede la facoltà per l'Agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo).

¹⁹ di cui al D.Lgs 285/1992.

²⁰ ex art. 27, comma 6 della Legge 689/1981.

²¹ di cui all'art. 30, comma 1 del D.P.R. 602/1973.

²² ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 112/1999.

	 I provvedimenti adottati dagli enti creditori sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati entro il 30.06.2026.
RIPRISTINO REGIME ESCLUSIONE DIVIDENDI E PEX art. 11	sul regime fiscale dei redditi derivanti da partecipazioni, viene meno il sistema di condizioni che subordinava l'accesso ai principali regimi agevolativi quali: ♦ l'esclusione parziale dei dividendi dal reddito d'impresa, e ♦ l'applicazione della participation exemption (PEX), al rispetto di soglie minime di partecipazione o di valore dell'investimento. La portata retroattiva della modifica comporta che le condizioni precedentemente previste non trovino più applicazione sin dall'origine, con conseguente riallineamento del sistema ai principi tradizionali che prescindevano da requisiti dimensionali della partecipazione. Sotto il profilo sostanziale, ciò implica che i dividendi percepiti nell'ambito dell'attività d'impresa continuano a beneficiare dell'esclusione parziale dal reddito imponibile secondo le percentuali già note, senza che sia più necessario verificare la consistenza della partecipazione detenuta. Analogha semplificazione si riflette sul regime delle plusvalenze, per le quali viene meno il filtro legato alla soglia minima – con conseguente applicazione delle regole ordinarie indipendentemente dalla dimensione dell'investimento.
IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI INTESTATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE art. 12	Sulla misura dell'imposta di bollo applicabile sui conti correnti riferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche, che passa da euro 100 a euro 118.
MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUI PAGAMENTI ELETTRONICI art. 15-bis	In materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si sostituisce il riferimento alle sole carte prepagate con il "moneta elettronica"²³, individuata come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e accettato da soggetti diversi dall'emittente.  In tale categoria rientrano, oltre alle tradizionali carte prepagate, anche gli ulteriori strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di moneta elettronica (IMEL).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

²³ recata dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).